

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE
RELATIVE A NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DA EFFETTUARE NEL
PRIMO SEMESTRE 2025**

*ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze e modalità di presentazione della candidatura

1. AVVERTENZE

1.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) è pubblicato il presente avviso pubblico per la presentazione di candidature relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, di seguito indicate, da effettuare nel **primo semestre 2025**.

1.2. Qualora si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nel presente elenco, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, potranno essere pubblicati avvisi integrativi.

1.3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge regionale n. 5/2008, il Consiglio regionale delibera le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari o da ciascun consigliere o dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, dello Statuto. Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito delle candidature presentate a seguito del presente avviso ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 5/2008.

1.4. L'avviso indica il numero di componenti nominati o designati dal Consiglio regionale, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità previsti della normativa di settore vigente alla data di pubblicazione del presente elenco. Tranne nei casi evidenziati, trovano, inoltre, applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale n. 5/2008, in particolare gli articoli 10, 10 bis, 11, 12 e 13; le cause di esclusione e di incompatibilità, i casi di conflitto di interesse e le limitazioni per l'esercizio degli incarichi in essi contenuti sono da intendersi come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa di settore. È fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire successivamente.

1.5. Per gli amministratori delle società valgono, altresì, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

1.6. Trovano, inoltre, applicazione le eventuali disposizioni normative che possano intervenire a riguardo di ciascuna nomina o designazione in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

1.7. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001).

1.8. Il Consiglio regionale si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine e designazioni di cui al presente elenco qualora ricorrano motivi di interesse pubblico o disposizioni normative in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, la candidatura può essere presentata da:

- a. organizzazioni sindacali regionali;
- b. associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Toscana nei settori interessati;
- c. università ed istituti di ricerca della Toscana;
- d. ordini professionali aventi sede in Toscana;
- e. persona direttamente interessata alla candidatura.

2.2. La candidatura, redatta in carta semplice e indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, deve essere:

- formulata utilizzando **esclusivamente** l'apposita modulistica reperibile nel sito web della Consiglio regionale della Toscana all'indirizzo <http://www.consiglio.regione.toscana.it/default?nome=scadenzario>

Oltre alla modulistica compilata, dovranno essere allegati il curriculum degli studi e delle esperienze professionali e la copia di un documento di identità in corso di validità;

- trasmessa in via telematica **esclusivamente** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC): il proponente deve trasmettere la proposta di candidatura all'indirizzo PEC **consiglioregionale@postacert.toscana.it**, indicando come oggetto "Candidatura per la nomina/designazione in qualità di (seguita dalla denominazione dell'incarico e/o dell'ente per il quale viene proposta la candidatura)".

2.3. Non si dovrà procedere all'inoltro della candidatura in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 45 del d.lgs. 82/2005. Soltanto in casi di motivata impossibilità all'utilizzo delle tecnologie, è possibile il ricorso all'invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

2.4. **La documentazione (modulistica compilata e sottoscritta, curriculum degli studi e delle esperienze professionali e copia di un documento di identità in corso di validità) deve essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata e deve essere trasmessa utilizzando il formato PDF/A. La dimensione massima complessiva dei file allegati, consentita dal sistema, è di 40 MB.**

2.5. **La candidatura deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE la data indicata nel presente avviso quale "TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE". A tal fine, fa fede la data e l'ora di consegna della candidatura che risulta nella "ricevuta di avvenuta consegna" della PEC. Saranno escluse le proposte di candidatura pervenute oltre il suddetto termine.**

Qualora il termine scada in un giorno festivo ovvero in un giorno lavorativo nel quale gli uffici sono chiusi, esso è prorogato di diritto al giorno lavorativo seguente di apertura degli uffici.

2.6. Il proponente è tenuto a verificare l'effettiva ricezione della candidatura da parte del Consiglio regionale della Toscana, attraverso le ricevute di accettazione e di consegna rilasciate dai sistemi telematici: l'assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata recapitata ai sistemi regionali.

2.7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi indicati da parte del soggetto che presenta la candidatura, per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, per cause tecniche non imputabili ai sistemi del Consiglio regionale della Toscana o per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili al candidato.

2.8. L'Amministrazione si riserva di procedere all'eventuale ammissione nei casi di omissione della firma a sottoscrizione della candidatura o di mancanza di copia del documento di identità, qualora, per la tipologia di strumento telematico di trasmissione utilizzato, il proponente risulti identificabile in modo certo.

2.9. Il candidato deve indicare nella domanda tutti gli elementi utili, al fine di identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.

2.10. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella proposta di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2.11. Le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, per cui, in caso di scadenza dei termini della loro validità nel corso del procedimento di nomina/designazione, le dichiarazioni medesime dovranno essere rinnovate.

2.12. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono soggette a controllo della veridicità, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000 e delle relative disposizioni attuative. Nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ove accertate, sono applicate le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'articolo 76 del d.p.r. 445/2000; è, inoltre, disposta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 445/2000.

3. COMUNICAZIONI

- 3.1. Le comunicazioni ai candidati, se non diversamente specificato nei punti seguenti, sono fornite soltanto mediante pubblicazione delle stesse nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana alla sezione "*Consiglio – Leggi atti documenti – Nomine*". Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
- 3.2. I provvedimenti di nomina e/o designazione sono pubblicati nella Parte Seconda del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e nel sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.
- 3.3. I candidati sono tenuti, per tutta la durata della procedura, al fine di acquisire le informazioni necessarie, a consultare il sito web istituzionale del Consiglio regionale della Toscana.
- 3.4. I candidati devono comunicare in modo esatto il proprio recapito. Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella proposta di candidatura, devono essere comunicate tempestivamente.
- 3.5. I soli candidati, le cui proposte di candidatura saranno ritenute non ammissibili, riceveranno apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.
- 3.6. I soli candidati nominati e/o designati riceveranno apposita comunicazione di notifica.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE

Normativa di riferimento: L. 28/01/1994, n. 84

D.Lgs. 04/08/2016, n. 169

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	19/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature: 20/01/2025	
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, è composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.

** I componenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.*

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, ai componenti del Comitato di gestione si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge stessa previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero sono scelti tra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994:

- i componenti del Comitato di gestione sono rinnovabili una sola volta;
- ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. Il regime di inconfirmità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 84/1994, i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il gettone di presenza attualmente previsto è pari a euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Sì.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE

Normativa di riferimento: L. 28/01/1994, n. 84

D.Lgs. 04/08/2016, n. 169

COMITATO DI GESTIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di gestione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge n. 84/1994, è composto, tra gli altri, da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.

** I componenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, durano in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, dalla data di insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente.*

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994, ai componenti del Comitato di gestione si applicano i requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge stessa previsti per il Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ovvero sono scelti tra cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 84/1994:

- i componenti del Comitato di gestione sono rinnovabili una sola volta;
- ai componenti del Comitato di gestione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato di gestione coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. Il regime di inconfirmità opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico.

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 84/1994, i gettoni di presenza dei componenti del Comitato di gestione sono a carico del bilancio dell'Autorità di sistema portuale e vengono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il gettone di presenza attualmente previsto è pari a euro 30,00.

RIMBORSO SPESE: Sì.

AUTORITA' REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Normativa di riferimento: L.R. 02/08/2013, n. 46

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	3	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	05/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	19/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. E' composta da tre membri, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/2013.

Requisiti: L'articolo 3, comma 2, della l.r. 46/2013 prevede che i componenti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione siano scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

GETTONE DI PRESENZA: Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/2013, i componenti ricevono un gettone di presenza di euro 30,00 per ogni seduta collegiale; il gettone viene erogato anche per le sedute che si svolgono in videoconferenza.

RIMBORSO SPESE: Sì (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 46/2013).

FIDI TOSCANA S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/06/2012, n. 33
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	3	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	3	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il numero di componenti, indicato sopra, quali designati dal Consiglio regionale della Toscana è riferito al mandato del Consiglio di amministrazione in corso di svolgimento per gli esercizi sociali 2022, 2023 e 2024.

Non risultano in vigore disposizioni statutarie e patti parasociali che prevedano il numero di rappresentanti della Regione Toscana da designare; pertanto, il numero dei rappresentanti designati potrebbe subire variazioni ovvero potrebbe non aver luogo la designazione.

Ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, la Società, in quanto intermediario finanziario sottoposto alla normativa di vigilanza prudenziale, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri; gli amministratori sono nominati dall'Assemblea dei soci, possono essere scelti anche tra i non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativa al terzo esercizio della carica; la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Requisiti: I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I componenti del Consiglio di amministrazione non devono trovarsi nelle situazioni impeditive previste dal decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 (Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti).
L'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. "Salva Italia") pone il divieto ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti (c.d. divieto di interlocking).

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.

FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

DEPUTAZIONE GENERALE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

La Deputazione generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, dello statuto della Fondazione, è composta da quattordici componenti, di cui uno designato dalla Regione Toscana. I membri della Deputazione generale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dello statuto della Fondazione, agiscono in piena autonomia e indipendenza nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto e non rappresentano gli enti dai quali sono stati designati, né rispondono ad essi del loro operato.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello statuto della Fondazione, l'organo rimane in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e decade con la scadenza del termine previsto dall'articolo 20, comma 2, dello statuto stesso per l'approvazione del bilancio relativo al quarto e ultimo esercizio.

Requisiti: Possesso di titoli culturali e professionali adeguati e comprovate esperienze e competenze attinenti ad almeno uno dei settori in cui opera la Fondazione e precisati all'articolo 3 dello statuto della Fondazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dello statuto della Fondazione.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

- * Le cariche negli organi della Fondazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, dello statuto della Fondazione, non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
- * Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dello statuto della Fondazione, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. o di società concorrenti del suo gruppo.
- * I componenti della Deputazione generale devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 dello statuto della Fondazione e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione. Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità è verificato dai rispettivi organi collegiali con deliberazione motivata.
- * I componenti della Deputazione generale non devono trovarsi nelle situazioni di esclusione dalla nomina e di incompatibilità previste dall'articolo 13 dello statuto della Fondazione.

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello statuto della Fondazione, ai componenti della Deputazione generale, oltre al rimborso delle spese, spetta un'indennità di carica costituita da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni di Deputazione in misura stabilita dalla stessa Deputazione generale udito il Collegio dei sindaci.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.*

FONDAZIONE PALAZZO STROZZI

Normativa di riferimento: L.R. 24/12/2013, n. 77

Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma secondo, dello statuto della Fondazione, è composto da nove componenti, di cui uno designato da parte della Regione Toscana in qualità di Sostenitore istituzionale.

Ai sensi dell'articolo 11, comma settimo, dello statuto della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili; il mandato del Consiglio di amministrazione termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 10 dello statuto della Fondazione, le cariche sociali non danno diritto a compenso; è facoltà del Consiglio di amministrazione stabilire un'indennità da corrispondere in misura fissa per ogni partecipazione alle riunioni.

RIMBORSO SPESE: No.

La Fondazione ha comunicato che, per il mandato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

* *L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.*

FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	5
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature: 14/02/2025	
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Ai sensi dell'articolo 13 dello statuto della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è costituito da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione Toscana. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per una durata di cinque anni e sono confermabili per non più di due volte; il loro mandato termina con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si riferisce la nomina.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, le cariche negli organi della Fondazione non danno diritto a compenso; ai componenti degli organi spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sopportare per l'espletamento degli incarichi affidati.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

FONDAZIONE TOSCANA LIFE SCIENCES

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di indirizzo, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Fondazione, è costituito da quattordici componenti, di cui uno nominato dalla Regione Toscana in qualità di fondatore, e dura in carica quattro esercizi; tutti i membri del Consiglio di indirizzo sono nominati senza vincolo di mandato.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

Ai sensi dell'articolo 9 dello statuto della Fondazione, per la partecipazione al Consiglio di indirizzo non possono essere previsti compensi in misura fissa; è facoltà dello stesso Consiglio di indirizzo stabilire un'indennità da corrispondere per ogni partecipazione alle riunioni.
La Fondazione ha comunicato che, per il mandato attualmente in carica, i componenti del Consiglio di indirizzo non percepiscono compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

* *L'organo scade alla data effettiva della riunione del Consiglio di indirizzo convocata per la presa d'atto sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2024.*

FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA ONLUS

Normativa di riferimento: Statuto della Fondazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	4
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	14/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da otto consiglieri, di cui uno indicato dalla Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), dello statuto della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dello statuto della Fondazione, i componenti degli organi della Fondazione sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione stessa.

L'articolo 15, comma 2, dello statuto della Fondazione prevede che gli organi della stessa restino in carica quattro anni.

Requisiti: Aver maturato esperienze o competenze in campo amministrativo e gestionale tenuto conto dei settori di intervento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello statuto della Fondazione.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

I membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello statuto della Fondazione, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996 (Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della L. 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti dei fondi medesimi).

Emolumenti:

Ai componenti degli organi amministrativi, tecnici e di controllo, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, dello statuto della Fondazione, non spetta alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese sostenute.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.

GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Normativa di riferimento: L.R. 01/03/2010, n. 26

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	6
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	02/05/2025
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature:	17/02/2025
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è nominato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010. Al procedimento per la nomina si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 26/2010. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010, e prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 26/2010.

Requisiti: Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 26/2010, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento vigente;
- qualificata e comprovata esperienza professionale nell'ambito delle materie e delle funzioni di cui alla l.r. 26/2010.

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore:

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza non è immediatamente rieleggibile, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l.r. 26/2010. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 26/2010, non possono essere nominati i membri del Parlamento e del Governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 26/2010, si applicano le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della l.r. 5/2008, nonché le situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 12 della medesima l.r. 5/2008.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 26/2010, la carica di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è incompatibile con:

- le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
- l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;
- la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

Emolumenti:

INDENNITÀ: Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2010, è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto della trattenuta del 17 per cento di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

RIMBORSO SPESE: Si (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. 26/2010).

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A.

Normativa di riferimento: L.R. 30/04/1990, n. 58
Statuto della Società

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature: 14/02/2025	
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

La Società, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti; gli enti pubblici provvedono alla nomina, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, di un numero di consiglieri proporzionale alle quote di capitale da essi complessivamente detenute e, qualora la Regione Toscana risulti tra i soci, ad essa spetta la nomina di un membro.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo di tre esercizi, salvo minor tempo stabilito dall'Assemblea dei soci e sono rieleggibili; scadono alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, dello statuto.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Stabilita dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

RIMBORSO SPESE: Stabilito dall'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L. (C.E.T. S.C.R.L.)

Normativa di riferimento: Deliberazione della Giunta regionale 27/10/2003, n. 1096
Statuto della Società

COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

N. componenti effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale:	1	Durata (anni):	3
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	1	Data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata:	30/04/2025 *
N. componenti supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale:	0	Termine presentazione candidature: 14/02/2025	
- di cui soggetti a candidatura ai sensi dell'art. 7, c. 4, l.r. 5/2008:	0		

Il Comitato di indirizzo e vigilanza della Società, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da sette rappresentanti dei soci scelti su una rosa di candidati indicati dalle seguenti tipologie di socio: aziende sanitarie, comuni e unioni di comuni, province e città metropolitane, camere di commercio, regione, università e scuole superiori di formazione e altri enti soci.

L'organo costituisce il soggetto controllante della Società, viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica per tre anni.

Requisiti: -----

Specifiche limitazioni e incompatibilità previste dalla normativa di settore: -----

Emolumenti:

INDENNITA': Ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, ai componenti del Comitato di indirizzo e vigilanza non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato dall'Assemblea dei soci per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Per il mandato attualmente in carica, l'Assemblea dei soci ha stabilito la gratuità della carica.

RIMBORSO SPESE: SI.

* L'organo scade alla data effettiva di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 da parte dell'Assemblea dei soci.